
PARTE I

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

LEGGE REGIONALE 08.10.2022, N. 28

Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni.



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 28

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 73/2 del 27.9.2022

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2022 N. 28

Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO

Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO

Data: 08/10/2022 13:19:06



Consiglio regionale

Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni

CAPO I

(Istituzione del servizio di psicologia di base)

Art. 1

(Finalità ed istituzione della figura dello Psicologo delle cure primarie)

1. La Regione Abruzzo, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in coerenza con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), istituisce, a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito della pandemia da Covid 19, il servizio di Psicologia di base, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
2. Il servizio di Psicologia di base ha la finalità di sostenere ed integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini abruzzesi.
3. Il servizio di Psicologia di base è realizzato da ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) a livello dei distretti sanitari di base. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale, denominati di seguito Psicologi di base.
4. Il servizio di Psicologia di base è finalizzato a:
 - a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso;
 - b) intercettare i bisogni di benessere psicologici inespressi dalla popolazione;
 - c) organizzare e gestire l'assistenza psicologica decentrata rispetto ad alcuni tipi di cura;
 - d) realizzare una buona integrazione con i servizi specialistici di ambito psicologico e della salute mentale di secondo livello e con i servizi sanitari più generali;
 - e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia da Covid 19.

Art. 2

(Compiti dello Psicologo di base)

1. Lo Psicologo di base è inserito nel distretto sociosanitario per l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.

2

2. La richiesta di assistenza psicologica è inoltrata dai medici di cui al comma 1 allo psicologo di base territorialmente competente.
3. Lo Psicologo di base assume in carico tempestivamente la richiesta di assistenza e sviluppa un progetto clinico comprensivo di una dimensione diagnostica e di un programma di supporto psicologico.
4. Lo Psicologo di base garantisce il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base ed opera in rapporto con i distretti sanitari e le loro articolazioni funzionali. La sua azione è vicina alle realtà di vita degli utenti, alle famiglie ed alla comunità, fornisce un primo livello di assistenza psicologica, di qualità, accessibile, efficace e integrato con gli altri servizi sanitari.
5. Allo Psicologo di base, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute. Lo Psicologo di base opera prioritariamente nelle seguenti aree:
 - a) problemi legati all'adattamento (lutti, perdita del lavoro, separazioni, malattia cronica);
 - b) sintomatologia ansioso-depressiva;
 - c) problemi legati a fasi del ciclo di vita;
 - d) disagi emotivi transitori ed eventi stressanti;
 - e) sostegno psicologico alla diagnosi infausta e alla cronicità o recidività di malattia;
 - f) scarsa aderenza alla cura;
 - g) richiesta impropria di prestazioni sanitarie;
 - h) problematiche psicosomatiche;
 - i) supporto al team dei professionisti sanitari.

Art. 3

(Elenchi degli Psicologi di base)

1. Presso ciascuna ASL è istituito l'elenco degli Psicologi delle cure primarie.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in psicologia;
 - b) iscrizione all'Albo degli psicologi;
 - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del Servizio sanitario nazionale o regionale;
 - d) frequenza almeno biennale presso una Scuola o Istituto di specializzazione in Psicoterapia riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
3. Ciascuna ASL si occupa della tenuta dell'elenco di cui al comma 1 e della gestione degli incarichi convenzionali, sulla base di apposito atto d'indirizzo della Giunta regionale, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per gli iscritti negli elenchi possono essere previsti corsi di formazione specifici nelle aree di cui all'articolo 2, comma 5, su indicazione del Tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6.

3

Art. 4

(Organizzazione delle attività dei servizi di Psicologia di base)

1. I servizi di Psicologia di base interagiscono con i Comuni, in forma singola od associata, e gli Ambiti Territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari della Regione.
2. In ciascun distretto sanitario di base, le attività psicologiche delle cure primarie sono erogate da almeno uno Psicologo di base in sinergia con le strutture del distretto sanitario di appartenenza.
3. In ciascuna ASL il direttore dell'UO complessa di Psicologia clinica, se esistente, o il dirigente psicologo che opera nel distretto sanitario di base, ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia di base e si interfaccia con la Regione per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, e per la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale, assicurando il raccordo con i servizi sociali erogati all'interno del medesimo distretto.
4. Se previsto, attraverso un accordo tra ASL ed enti locali, lo Psicologo di base può operare logisticamente anche all'interno di locali forniti dall'ente locale medesimo e tale configurazione può riguardare in particolare aree specifiche del territorio regionale.
5. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo Psicologo di base territoriale sono a carico del Servizio sanitario regionale e sono eventualmente integrati con le risorse dei Piani di zona. La prestazione è soggetta al pagamento di un ticket da parte del paziente, la cui esigibilità ed il cui importo sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 5

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica)

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dal Tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6.
2. Per le finalità previste al comma 1, gli Psicologi di base trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al dirigente psicologo aziendale previsto all'articolo 4, comma 3, che provvede all'invio al Tavolo tecnico regionale.
3. Il Tavolo tecnico regionale esamina le relazioni presentate ai sensi del comma 2 per verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

Art. 6

(Tavolo tecnico regionale)

1. La Regione istituisce un Tavolo tecnico regionale composto da: un dirigente psicologo per ciascuna ASL, un rappresentante dell'Ordine degli psicologi dell'Abruzzo, un docente universitario ordinario di psicologia clinica, il direttore o un dirigente del Dipartimento regionale competente in materia di tutela della salute, un rappresentante di una società scientifica di psicologia accreditata presso il Ministero della Salute, un rappresentante di un'organizzazione sindacale rappresentativa della categoria, un rappresentante dei medici di medicina generale e uno dei pediatri di libera scelta.

4

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività prestate dallo Psicologo di base, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione che collaborano all'esercizio della funzione del Tavolo tecnico regionale.
4. La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal primo anno successivo all'approvazione della presente legge, sulla base dei dati raccolti, rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della stessa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura tecnica regionale competente presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Commissione consiliare di riferimento e al Comitato per la Legislazione una relazione dalla quale emergano le seguenti informazioni:
 - a) andamento delle richieste di prestazioni per analisi, esami strumentali e visite specialistiche, divise per ASL di appartenenza;
 - b) andamento delle prescrizioni farmaceutiche e di procedure diagnostiche per Asl di appartenenza;
 - c) esiti dell'attività di monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica di cui all'articolo 5.
3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne effettuano l'esame.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo, stimati in euro 400.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, si fa fronte con le risorse di nuovo e apposito stanziamento denominato "Spese per servizio di psicologia di base" istituito alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1 della parte Spesa del bilancio regionale 2022-2024.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 400.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2022-2024, sono apportate le seguenti variazioni alla parte Spesa dello stato di previsione del bilancio regionale 2022-2024, esercizi 2022, 2023 e 2024:
 - a) in aumento per euro 400.000,00 capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per Servizio di psicologia di base", Missione 13, Programma 01, Titolo 1 in termini di competenza e cassa per l'anno 2022 ed in termini di sola competenza per gli anni 2023 e 2024;
 - b) in diminuzione per euro 400.000,00 Titolo 1, Missione 20, Programma 01, in termini di competenza e cassa per l'anno 2022 ed in termini di sola competenza per gli anni 2023 e 2024.
3. Per le annualità successive al 2024 si provvede attraverso la legge di bilancio.

CAPO II
(Ulteriori disposizioni)

Art. 9
(Integrazione all'art. 2 della l.r. 87/1987)

1. All'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese), come modificato dall'articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2022, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
"4-ter. Per il solo esercizio 2022 F.I.R.A. S.p.a. è autorizzata a disporre il trasferimento, in favore delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari interessate e nei limiti dell'importo complessivo di euro 1.990.000,00, delle risorse di cui al comma che precede, per la erogazione delle borse di studio in favore degli aventi diritto e ciò previa apposita deliberazione giuntale di riparto delle risorse de quibus e certificazione della relativa utilizzabilità, a mente delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia, per le finalità ipotizzate."

Art. 10
(Modifiche alla l.r. 86/1998)

1. Alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dell'articolo 2 le parole "di tessilfoca" sono sostituite dalla parola "scialpinistiche";
 - b) al comma 7 dell'articolo 5 le parole da "Essi" a "professionale." sono soppresse;
 - c) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"1. L'iscrizione nell'albo ha efficacia per tre anni ed è conservata per pari periodo su presentazione del certificato di idoneità psicofisica per la professione di guida alpina, rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale, unitamente all'ottenimento dei crediti formativi minimi di aggiornamento professionale, di cui al comma 2. In caso di comprovata impossibilità ad acquisire i crediti formativi minimi, la guida alpina-maestro di alpinismo e l'aspirante guida alpina sono tenuti ad acquisirli nei primi corsi disponibili alla cessazione dell'impedimento. L'iscrizione in tal caso è conservata per pari periodo ed è sospesa dopo due anni. Gli istruttori nazionali per guide alpine possono utilizzare i crediti formativi riconosciuti con la frequenza di un corso tenuto dal collegio nazionale delle guide per il loro aggiornamento nel corrispondente periodo. Sono riconosciuti i crediti formativi acquisiti con la frequenza di corsi di specializzazione svolti dalle regioni, dalle province autonome e dal collegio nazionale.";
 - d) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"2. L'aspirante guida alpina, che superi nel periodo considerato l'esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo, è esonerato dall'obbligo di acquisizione dei crediti formativi minimi del triennio di riferimento.";
 - e) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14
(Comitato Tecnico)

1. La Giunta regionale nomina con propria deliberazione il Comitato Tecnico che, nell'articolazione per commissioni d'esame, ha il compito di:
 - a) valutare le prove dimostrative attitudinali;
 - b) valutare le prove d'esame finali dei corsi.
 2. Quale organo consultivo, il Comitato Tecnico formula:
 - a) proposte di programmi e contenuti didattici per le attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;
 - b) criteri di valutazione per le singole prove.Nella formulazione dei programmi didattici e delle prove d'esame garantisce la compatibilità con i criteri definiti in campo nazionale ed internazionale.
 3. Il Comitato Tecnico, presieduto dal componente della Giunta preposto al Settore Formazione professionale o suo delegato, è composto da:
 - a) due dipendenti regionali del Dipartimento regionale competente, di cui uno effettivo ed uno supplente, di categoria D, esperti di norme amministrative che regolano l'attività della guida alpina, su designazione del dirigente del Servizio competente;
 - b) due dipendenti regionali del Servizio Sport e Turismo, di cui uno effettivo ed uno supplente, di categoria D, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su designazione del dirigente del Servizio;
 - c) quattro guide alpine-maestri di alpinismo di cui due effettivi e due supplenti, di cui almeno due istruttori guida alpina, designati dal collegio regionale guide alpine;
 - d) due rappresentanti del collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo, di cui uno effettivo ed uno supplente, su designazione dello stesso;
 - e) due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo iscritti nell'elenco speciale, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati dal collegio regionale guide alpine.
 4. Svolge le funzioni di segreteria del Comitato un dipendente del Dipartimento regionale competente.
 5. Il Comitato dura in carica un quinquennio, comunque sino al suo rinnovo ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
 6. Il Comitato Tecnico può suddividersi in gruppi di lavoro tematico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza nelle procedure. È validamente costituito quando è presente, oltre al componente la Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.
 7. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Per i dipendenti regionali costituisce obbligo di servizio. I dipendenti regionali partecipano senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente non dirigente dell'Amministrazione regionale.";
- f) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

7

"Art. 15

(Commissioni d'esame)

1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione professionale per aspiranti guide alpine e per guide alpine-maestri di alpinismo sono espletate da una commissione, nominata tra i componenti del comitato Tecnico di cui all'articolo 14, su indicazione dei titolari delle designazioni, con determinazione del Dirigente del Servizio competente.
 2. La commissione d'esame è composta da:
 - a) un dipendente regionale del Dipartimento competente di categoria D con funzione di Presidente;
 - b) un dipendente regionale di categoria D del Servizio Sport e Turismo;
 - c) un rappresentante del collegio regionale delle guide alpine;
 - d) due guide alpine-maestri di alpinismo, di cui almeno una istruttore guide alpine;
 - e) un accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.
 3. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti della Commissione di cui al comma 2, nominato, per ogni sessione di esame, dal Presidente.
 4. Limitatamente all'espletamento delle prove tecniche e di quelle di didattica, la commissione si articola in sottocommissione.
 5. La sottocommissione è composta da:
 - a) un rappresentante del collegio regionale delle guide alpine;
 - b) due guide alpine-maestri di alpinismo, di cui almeno una istruttore guida alpina.
 6. La commissione e la relativa sottocommissione sono validamente costituite quando è presente il Presidente della commissione designato e la maggioranza assoluta dei loro componenti.
 7. Le commissioni possono suddividersi in gruppi di lavoro per garantire una maggiore funzionalità delle stesse.
 8. Ai componenti della commissione e delle sottocommissioni d'esame che non sono dipendenti regionali è corrisposta una indennità di partecipazione per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nella misura prevista per il personale regionale dalla legislazione della Regione Abruzzo a totale carico del collegio regionale delle guide alpine. Per i dipendenti regionali trova applicazione il comma 7 dell'articolo 14.
 9. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni; il Collegio regionale delle guide alpine stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.";
- g) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
- "1. L'iscrizione nell'elenco speciale ha efficacia per tre anni ed è conservata per pari periodo su presentazione del certificato di idoneità psicofisica per la professione di accompagnatore di media montagna, rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale, unitamente all'ottenimento dei crediti formativi minimi di aggiornamento professionale, di cui al comma 2. In caso di comprovata impossibilità ad acquisire i

8

crediti formativi minimi, l'accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo è tenuto ad acquisirli nei primi corsi disponibili alla cessazione dell'impedimento. L'iscrizione in tal caso è conservata per pari periodo ed è comunque sospesa dopo due anni.";

h) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26
(Comitato Tecnico)

1. La Giunta regionale nomina con propria deliberazione il Comitato Tecnico che, nell'articolazione per commissioni d'esame, ha il compito di:
 - a) valutare le prove dimostrative attitudinali;
 - b) valutare le prove d'esame finali dei corsi.
2. Quale organo consultivo, il Comitato Tecnico formula proposte di:
 - a) programmi e contenuti didattici per le attività formative, per quelle di aggiornamento e di specializzazione;
 - b) criteri di valutazione per le singole prove.Nella formulazione dei programmi didattici e delle prove d'esame garantisce la compatibilità con i criteri definiti in campo nazionale ed internazionale.
3. Il Comitato Tecnico, presieduto dal componente della Giunta preposto al Settore Formazione Professionale o suo delegato, è composto da:
 - a) due dipendenti regionali del Dipartimento competente, di cui uno effettivo ed uno supplente, di categoria D, esperti di norme amministrative che regolano l'attività degli accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo, su designazione del dirigente del Servizio competente;
 - b) due dipendenti regionali del Servizio Sport e Turismo, di cui uno effettivo ed uno supplente, di categoria D, esperti di organizzazione e legislazione turistica, su designazione del dirigente del Servizio;
 - c) quattro accompagnatori-maestri di escursionismo, di cui due effettivi e due supplenti, iscritti all'elenco speciale del collegio regionale delle guide, su designazione del collegio stesso;
 - d) due guide alpine, di cui una effettiva ed una supplente, su designazione del collegio regionale delle guide, in rappresentanza dello stesso.
4. Svolge le funzioni di segreteria del Comitato un dipendente del Dipartimento regionale competente.
5. Il Comitato dura in carica un quinquennio, comunque sino al suo rinnovo ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. Il Comitato Tecnico può suddividersi in gruppi di lavoro tematico, a garanzia di una maggiore funzionalità e snellezza nelle procedure. È validamente costituito quando è presente, oltre al componente della Giunta regionale o suo delegato, la maggioranza assoluta dei suoi componenti, per le sedute a carattere generale, e di quelli delle aree tematiche, per le trattazioni relative alle stesse.
7. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Per i dipendenti regionali costituisce obbligo di servizio. I dipendenti regionali partecipano senza diritto a compensi, fatto salvo il rimborso delle spese secondo il trattamento spettante al personale dipendente non dirigente dell'Amministrazione regionale.";

i) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27
(Commissioni d'esame)

1. Le prove dimostrative attitudinali e gli esami finali dei corsi di formazione professionale per accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo sono espletate da una commissione, nominata tra i componenti del Comitato Tecnico di cui all'articolo 26, su indicazione dei titolari delle designazioni con determinazione del dirigente del Servizio competente.
2. La commissione d'esame è composta da:
 - a) un dipendente regionale del Dipartimento regionale competente di categoria D, con funzione di Presidente;
 - b) un dipendente regionale del Servizio Sport e Turismo di categoria D;
 - c) due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo;
 - d) due guide alpine-maestri di alpinismo.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti della commissione di cui al comma 2, nominato, per ogni sessione di esame, dal Presidente.
4. Limitatamente all'espletamento delle prove tecniche e di quelle di didattica, la commissione si articola in sottocommissione.
5. La sottocommissione è composta da:
 - a) due accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo;
 - b) due guide alpine-maestri di alpinismo.
6. La commissione e la relativa sottocommissione sono validamente costituite quando è presente il Presidente della commissione e la maggioranza assoluta dei loro componenti.
7. Le commissioni possono suddividersi in gruppi di lavoro per garantire una maggiore funzionalità delle stesse.
8. Ai componenti della commissione e delle sottocommissioni d'esame che non sono dipendenti regionali è corrisposta un'indennità di partecipazione per ogni seduta, nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio nella misura prevista per il personale regionale dalla legislazione della Regione Abruzzo a totale carico del Collegio regionale delle guide alpine. Per i dipendenti regionali trova applicazione il comma 7 dell'articolo 26.
9. Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, i componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni; il Collegio regionale delle guide alpine stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.";

l) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28
(Organizzazione e gestione delle attività formative)

1. I corsi relativi alle attività formative di cui alla presente legge sono organizzati e svolti dal Collegio regionale delle guide alpine.

10

2. La quota di partecipazione ai corsi è stabilita dalla Giunta regionale su proposta del Collegio regionale delle guide alpine ed è commisurata agli obblighi previsti per lo svolgimento degli stessi.
 3. Le attività formative possono essere completate entro il biennio successivo all'anno del piano che le istituisce, nei limiti di spesa previsti dal progetto.
 4. Le nomine dei docenti sono effettuate dal Collegio regionale delle guide alpine tra esperti in possesso di idonea professionalità nelle discipline relative ai diversi tipi di attività. Per l'individuazione delle professionalità possono esprimere pareri consultivi i relativi Comitati tecnici.
 5. Il direttore dei corsi esonera dalla frequenza delle lezioni delle discipline corrispondenti, con uguale contenuto, gli allievi che ne facciano richiesta, quando abbiano frequentato, sostenendo i relativi esami con esito positivo, corsi di qualificazione professionale per aspirante guida alpina, o maestro di sci alpino, o maestro di sci di fondo e, per le discipline teorico/didattiche, quando abbiano frequentato, sostenendo i relativi esami con esito positivo, corrispondenti corsi presso centri di formazione professionale o universitaria riconosciuti.";
- m) al comma 8 dell'articolo 29, la lettera n) è sostituita dalla seguente "n) proporre le tariffe professionali indicative;";
- n) al comma 12 dell'articolo 29 le parole "CRFP di Sulmona" sono sostituite dalle seguenti parole: "Collegio regionale delle guide alpine";
- o) l'articolo 33 è soppresso.

Art. 11

(Integrazione all'art. 2 della l.r. 32/2007)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente lettera gli studi medici ove il professionista medico esercita l'attività professionale erogando prestazioni sanitarie che utilizzano procedure mediche non invasive, individuate con deliberazione della Giunta regionale".

Art. 12

(Integrazione all'art. 5 della l.r. 4/2009)

1. Al comma 1 septies dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) dopo la parola "annualmente" sono aggiunte le seguenti ", ovvero su decisione unanime assunta dalla Conferenza dei Capigruppo".

11

Art. 13

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 10/2011)

1. Alla legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Norme sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo), all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole "31.12.2020" sono sostituite dalle seguenti: "31.12.2021";
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il recupero a fini residenziali dei sottotetti è consentito anche negli edifici realizzati successivamente alla data di cui al comma 1, decorso un anno dalla data di conseguimento dell'agibilità dell'edificio in cui è ubicato il sottotetto."

Art. 14

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 21/2021)

1. All'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2021, n. 21 (Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici regionali) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. E' istituito l'"Osservatorio permanente dei prezzi elementari" in seno al Centro Regionale Monitoraggio e Controllo (CE.RE.MO.CO.) previsto e disciplinato dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 21 (Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle OO.PP. con istituzione del CE.RE.MO.CO. e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo). L'Osservatorio stabilisce le modalità con cui adeguare annualmente il Prezziario regionale ai sensi dell'articolo 23, commi 7 e 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), tenendo conto, per le finalità di cui al comma 1, delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 1 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed adotta ogni più idonea misura per far fronte all'aumento eccezionale dei costi di approvvigionamento. Le determinazioni assunte dall'Osservatorio sono sottoposte alla successiva approvazione da parte del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici di cui alla legge regionale 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici).";
 - b) il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. L'Osservatorio permanente dei prezzi elementari è altresì organo tecnico di supporto della Giunta regionale con funzioni di analisi, confronto e verifica, ai fini del comma 1, del corretto utilizzo da parte delle Stazioni Appaltanti delle risorse statali stanziate dall'articolo 1-septies del d.l. 73/2021.";
 - c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Sono componenti dell'Osservatorio:

 - a) il Dirigente del Servizio regionale competente in materia di aggiornamento annuale del Prezziario regionale delle Opere Pubbliche o suo delegato con funzioni di Presidente;

12

- b) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- c) un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
- d) un rappresentante delle associazioni di imprese;
- e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle Ricerche – sezione Abruzzo (ITC-CNR Abruzzo);
- f) rappresentanti delle professioni tecniche individuate tra Ordini e Collegi regionali, nel numero massimo di due.

3-ter. All'Osservatorio possono, altresì, partecipare, previa intesa con le Amministrazioni di appartenenza:

- a) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo, Lazio e Sardegna;
- b) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione sisma 2016 – Abruzzo;
- c) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila (USRA) 2009;
- d) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere 2009;
- e) un rappresentante del mondo accademico regionale.

3-quater. I componenti dell'Osservatorio permangono in carica sino a nuova designazione da parte di ogni singolo Ente ed organismo di rappresentanza. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito.

3-quinquies. L'Osservatorio definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori anche attraverso l'attivazione di specifici gruppi di lavoro su tematiche definite ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3.

3-sexies. In attuazione della presente legge, ai fini della costituzione dell'Osservatorio, la Giunta regionale adotta, su proposta della struttura regionale competente in materia di aggiornamento annuale del Prezzario regionale delle Opere Pubbliche, ogni più idoneo atto o provvedimento.".

Art. 15

(Sostituzione dell'art. 18 della l.r. 23/2021)

1. L'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art.18

(Contributo per la realizzazione del Museo del Tartufo e dell'Identità Farnese - Mu.T.I.Fa.)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione del "Museo del Tartufo e dell'Identità Farnese - Mu.T.I.Fa." è concesso, per l'anno 2022, un contributo straordinario, quantificato in euro 200.000,00, all'Associazione culturale "Campovalano VIVA", iscritta al n. 72 del Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo ai sensi del d.p.r. 361/2000 giunto Decreto del Presidente della Giunta regionale 2.7.2012, n. 60 (BURA n. 45 del 24.8.2012).

13

2. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo trovano allocazione nella Missione 05, Programma 02, Titolo 2, del Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022 e, ai fini della copertura della spesa, pari ad euro 200.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio regionale 2022-2024, esercizio 2022:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario per la realizzazione del Museo del Tartufo e dell'Identità Farnese", per euro 200.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 200, Categoria 02, capitolo 35001/2, per euro 200.000,00.
3. Le maggiori spese di cui di alla lettera a) del comma 2 sono autorizzate e possono essere impegnate solo limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 e nei limiti dei relativi importi.
4. Il Dipartimento regionale in materia di cultura adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare la variazione di cui al presente articolo."

Art. 16

(Parziale attuazione dell'art. 6 della l.r. 2/2022)

1. Per la parziale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)), in deroga alle modalità di copertura indicate al comma 1 del medesimo articolo 6, al Bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo per il finanziamento degli interventi sul territorio" di importo complessivo pari ad euro 2.200.000,00.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2022, ovvero ancora con le maggiori stime di entrata disponibili.
3. A seguito della istituzione del Fondo di cui ai commi 1 e 2, i Dipartimenti competenti della Giunta regionale erogano, entro l'esercizio 2022 e previa le prodromiche verifiche del caso, i seguenti importi, per il menzionato ammontare complessivo di euro 2.200.000,00:

a) Comune dell'Aquila - Museo Perdonanza	€ 100.000,00;
b) Fondazione "Di Persio-Pallotta"	€ 200.000,00;
c) Cultura - DPH	€ 750.000,00;
d) Sistema Funiviario - DPE	€ 500.000,00;
e) Comune di Francavilla interventi di rigenerazione urbana	€ 50.000,00;
f) Comune di Vasto interventi di rigenerazione urbana	€ 40.000,00;
g) Comune di Opi interventi di rigenerazione urbana	€ 10.000,00;
h) Corsi Formazione personale ferroviario ITS Ortona	€ 150.000,00;
i) Comprensorio Turistico valorizzazione sentieri Voltigno	€ 100.000,00;
j) Progetto Movete	€ 300.000,00.

14

4. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente all'esercizio 2022, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 2.200.000,00;
 - b) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 2.200.000,00.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio in questione, istituendo i nuovi capitoli di spesa secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione e Programma di spesa, relativamente agli interventi di cui al comma 3.
6. Relativamente all'esercizio 2022, le maggiori spese sopra indicate sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al presente articolo e nei limiti dei relativi importi.
7. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.

Art. 17

(Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 2/2022)

1. L'articolo 15 della l.r. 2/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Istituzione Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali)

1. Per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali di cui all'Allegato 3, nello stato di previsione della spesa degli esercizi 2022 e 2023, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo per il rifinanziamento delle leggi regionali e delle funzioni regionali fondamentali", di importo complessivo pari ad euro 8.833.000,00.
2. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 si provvede con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie ovvero dai trasferimenti erariali compensativi per l'esercizio 2022, ovvero ancora con le maggiori stime di entrata disponibili.
3. A seguito della istituzione del Fondo di cui ai commi 1 e 2, i Dipartimenti competenti della Giunta regionale erogano, a titolo di anticipazione entro l'esercizio 2022 e previa le prodromiche verifiche del caso, una somma corrispondente al 70% dell'importo complessivo dei singoli contributi di cui al comma 1, pari all'ammontare di euro 6.183.100,00.
4. Ai fini della erogazione del saldo del 30%, da eseguire nell'esercizio 2023 per l'ammontare complessivo residuo di euro 2.649.900,00, i contributi di cui al comma 1 devono essere utilizzati e rendicontati alle Strutture regionali competenti per materia, indicate nell'Allegato 3, entro il termine ultimo del 31 ottobre 2023, pena in difetto la restituzione delle somme non dovute.

15

5. Al Bilancio di previsione 2022-2024, relativamente agli esercizi 2022 e 2023, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
- a) Esercizio 2022, per competenza e cassa:
- 1) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 6.183.100,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 6.183.100,00;
- b) Esercizio 2023, per competenza:
- 1) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 2.649.900,00;
 - 2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo di nuova istituzione, per euro 2.649.900,00.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio provvedimento, le necessarie variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ed al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio in questione, istituendo i nuovi capitoli di spesa secondo la suddivisione per medesimi Titolo, Missione e Programma di spesa, relativamente agli interventi previsti dall'Allegato 3, di cui al comma 1.
7. Relativamente agli esercizi 2022 e 2023, le maggiori spese sopra indicate sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al presente articolo e nei limiti dei relativi importi.
8. I Dipartimenti regionali competenti per materia provvedono ad adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo."

Art. 18

(Modifiche all'allegato 3 di cui all'art. 15 della l.r. 2/2022)

1. All'allegato 3 di cui all'articolo 15 della l.r. 2/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) ai rigli dal 575 al 595, nell'ultima colonna a destra sono inseriti gli acronimi come di seguito riportati:

Associazione scuola sci Assergi "Gran Sasso"	20.000,00 €	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa				DPH
Protezione Civile N.O.V.P.C. Tagliacozzo onlus	5.000,00 €	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa				DPC
Protezione Civile intercomunale comunità montana Sirentina	5.000,00 €	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa				DPC
Comune di Celenza sul Trigno	40.000,00 €	Intervento straordinario su teatro comunale				DPE
Comune di Vasto	30.000,00 €	Intervento straordinario villa dinamica San Paolo				DPE
Comune di Pollutri	40.000,00 €	Intervento straordinario centro polifunzionale				DPE
Comune di Chieti	100.000,00 €	Intervento straordinario messa in sicurezza immobile "Supercinema di Chieti"				DPE
Comune di Sant'Eufemia a Maiella	50.000,00 €	Acquisto di uno scuolabus per il trasporto degli studenti				DPC
Comune di Caramanico Terme	30.000,00 €	Realizzazione di opere di miglioramento interno Palasantelena				DPE
Comune di Civitavecchia	10.000,00 €	Svolgimento dell'evento culturale della Ricorrenza dell'Eccidio del 5 dicembre 1943				DPH
Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera - IPSSAR "Filippo De Cecco"	10.000,00 €	Realizzazione di interventi di riqualificazione e miglioria degli spazi interni ed esterni del plesso scolastico e la creazione di spazi esterni destinati alla didattica all'aperto				DPE

16

A.G.B.E. (Associazioni Genitori Bambini Emopatici) OdV - C.F. 91058300681	20.000,00 €	Spese di funzionamento attività associativa					DPH
"Gotha" Società Sportiva Dilettantistica	10.000,00 €	Contributo attività Associativa (Corsi di Autodifesa per le Donne)					DPH
Comune di Treglio	45.000,00 €	Valorizzazione ed ampliamento del Campo Sportivo					DPH
Comune di San Vito Chietino	45.000,00 €	Ristrutturazione Impianto Sportivo					DPH
"My Extreme Sports" Associazione Sportiva Dilettantistica	10.000,00 €	Contributo attività associativa (corsi di educazione alimentare e motoria)					DPH
Comune di Pescara	10.000,00 €	Contributo Stagione Teatrale 2022					DPH
Comune di Avezzano	60.000,00 €	Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, dei fossi di guardia e delle infrastrutture di mobilità presenti nel comprensorio fucense					DPE
Delegazione Abruzzo FIH (Federazione Italiana Hokey)	1.500,00 €	Intervento finalizzato all'acquisto delle divise e del necessario materiale sportivo					DPH
Comune di Sulmona	50.000,00 €	Interventi urgenti di manutenzione ordinaria, straordinaria ed acquisto di arredi necessari per il recupero e valorizzazione dell'immobile sede della ex Scuola materna "Celedonio"					DPC
Associazione Amici del Festival di Tagliacozzo	8.500,00 €	Contributo per lo svolgimento di attività e manifestazioni					DPH

b) l'associazione "Casa delle culture" è sostituita con la seguente: "Associazione Sulmona sostenibile eventi";

c) Dopo il rigo relativo a "A.S.D. GINO FISCHIONE - L'AQUILA" è inserito il seguente:

ASD DYNAMICA associazione sportiva di Tagliacozzo	5.000,00 €	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa					DPH
---	------------	--	--	--	--	--	-----

d) il rigo:

Associazione Pro loco (Colonnella)	10.000,00 €	Progetto "Cracking Art- La grande invasione"	05	02	1		DPH
------------------------------------	-------------	--	----	----	---	--	-----

è sostituito con il seguente:

Associazione Pro loco (Colonnella)	10.000,00 €	"Calici di stelle"	05	02	1		DPH
------------------------------------	-------------	--------------------	----	----	---	--	-----

e) il rigo:

Comune di Atri	30.000,00 €	Messa in sicurezza di strade, patrimonio comunale ed arredo urbano	08	02	2		DPC
----------------	-------------	--	----	----	---	--	-----

è sostituito con il seguente:

Comune di Colonnella	30.000,00 €	Messa in sicurezza di strade, patrimonio comunale ed arredo urbano	08	02	2		DPC
----------------------	-------------	--	----	----	---	--	-----

Art. 19

(Integrazione allegati al Bilancio di previsione 2022/2024 di cui alla l.r. 3/2022)

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di cui al verbale di Consiglio regionale 73/1 del 27 settembre 2022 (Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. Determinazioni in ordine al nuovo piano di rientro ex art. 1, commi 779 e seguenti, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n.

17

235/2021, della Delibera della Corte dei Conti n. 76/PARI/2022 e della intervenuta approvazione con legge regionale dei Rendiconti della Gestione per gli esercizi dal 2016 al 2020) è allegata al Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, approvato con legge regionale n. 3 del 24 gennaio 2022, costituendone parte integrante.

Art. 20

(Modifiche all'art. 15 della l.r. 24/2022)

1. All'articolo 15 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 24, (Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022/2024, modifiche alle leggi regionali 9/2022, 10/2022 e 11/2022 in attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - "2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento sul capitolo n. 1124 denominato "Contributo straordinario all'associazione Famiglia Abruzzese", istituito nella parte Spesa del bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 del Consiglio regionale, esercizio 2022, Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", macroaggregato 04 "Trasferimenti correnti".
 3. La copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1 è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio del Consiglio Regionale, annualità 2022, in termini di competenza e di cassa:
 - a) Missione 19 Programma 01 Capitolo di nuova istituzione 1124 denominato "Contributo straordinario all'associazione Famiglia Abruzzese" in aumento di euro 10.000,00;
 - b) Missione 01 Programma 01 Capitolo 1003 denominato "Rimborso spese missioni consiglieri regionali" in diminuzione di euro 10.000,00".
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone gli atti necessari per l'attuazione del presente articolo.

Art. 21

(Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 24/2022)

1. L'articolo 16 della l.r. 24/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

(Intervento Progetto 'Borghi più belli')

1. In attuazione delle indicazioni contenute al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/2022, è riconosciuto all'Associazione "I Borghi più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise" un contributo straordinario di euro 200.000,00 per la realizzazione della manifestazione denominata "XIV Festival Nazionale de I Borghi più belli d'Italia", cui è riconosciuto l'alto valore culturale e turistico.
2. Le modalità di erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 sono disciplinate da apposita convenzione da stipularsi fra l'Associazione 'I Borghi più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise' e la Regione Abruzzo.

18

3. Il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di Cultura è autorizzato a mettere in atto tutti gli adempimenti necessari e conseguenti prevedendo, laddove richiesta, la erogazione di un'anticipazione.
4. Al fine di dare attuazione al presente articolo, all'esercizio 2022 del Bilancio di previsione finanziario regionale 2022-2024 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50 per euro 200.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, su Capitolo di nuova istituzione da denominare "Contributo straordinario in favore dell'Associazione I Borghi più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise", per l'importo di euro 200.000,00.
5. Relativamente all'esercizio 2022, le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate esclusivamente ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui alla lettera a) del comma 4 e nei limiti dei relativi importi."

Art. 22

(Modifiche alla Tabella A allegata alla l.r. 25/2022)

1. La quinta, la sesta e la settima riga della tabella di cui all'allegato A della legge regionale 22 agosto 2022, n. 25 (Norme per il sostegno e la promozione delle attività d'ambito teatrale svolte da soggetti extra FUS) sono sostituite dalle seguenti:

A	numero degli spettacoli svolti nell'attività di produzione e programmazione nell'anno precedente	- da 1 a 15 > 1 punto - da 16 a 20 > 3 punti - da 21 a 30 > 5 punti -oltre 30 > 10 punti	10
B	numero degli anni di attività svolta oltre il triennio minimo di cui all'articolo 3 (a partire dall'anno solare di inizio attività)	- da 4 a 5 > 1 punto -da 6 a 8 > 3 punti - da 9 a 10 > 5 punti -oltre 10 > 10 punti	10
C	numero di compagnie professionali ospitate nella programmazione annuale (dimostrabile attraverso la titolarità dell'organizzazione)	- da 1 a 3 > 1 punto - da 4 a 5 > 3 punti - da 6 a 10 > 5 punti - oltre 10 > 10 punti	10

Art. 23

(Contributi in favore di Saga S.p.A.)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 2019, n. 33 (Contributo alle funzioni pubbliche svolte dall'aeroporto d'Abruzzo e disposizioni finanziarie per il trasporto pubblico locale) in materia di funzioni pubbliche svolte dall'Aeroporto d'Abruzzo, il contributo riconosciuto in favore del gestore - Saga S.p.A. - è pari, per il 2022, a euro 1.500.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per euro 1.000.000,00, mediante lo stanziamento già iscritto nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2022 del

19

Bilancio regionale 2022 -2024 al Capitolo 242423.1, istituito nell'ambito di Missione 10, Programma 04, Titolo 1 e, per la restante parte, mediante le seguenti variazioni da apportare per competenza e cassa allo stato di previsione delle spese di cui al Bilancio regionale 2022-2024:

- a) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2022 è diminuito lo stanziamento iscritto nel Titolo 1, Missione 10, Programma 04, capitolo 242422.3, di euro 500.000,00;
- b) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2022 è aumentato lo stanziamento iscritto nel Titolo 1, Missione 10, Programma 04, capitolo 242423.1, di euro 500.000,00.

Art. 24
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 73/2 del 27.9.2022, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da: MARCO MARSILIO
Ruolo: PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 08/10/2022 13:21:16



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:
Lorenzo Sospiri
Presidente
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
Firmato il 04/10/2022 20:43
Seriale Certificato: 86
Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025
TI Trust Technologies QTSP CA

AM/VT/rd